



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/27 del 9.6.2015

Aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina africana. Modifiche alla Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015 e alle direttive di attuazione.

1. Finalità

L'intervento è finalizzato a sostenere il reddito delle aziende suinicole ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai di peste suina africana (PSA), in applicazione delle norme sanitarie vigenti, in particolare il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana) e che in conseguenza delle quali hanno dovuto sopportare costi di alimentazione eccedenti l'ordinarietà, hanno subito, dopo la revoca delle predette restrizioni o la concessione di deroga dall'autorità competente, un deprezzamento degli animali al momento della vendita e, specificamente nel caso delle aziende specializzate nella produzione del suinetto da latte, una riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali stessi. L'intervento interessa anche le aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione che per effetto diretto delle misure restrittive hanno subito una riduzione del reddito.

2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le aziende suinicole sottoposte alle misure restrittive previste nelle predette zone di protezione e di sorveglianza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016.

Le aziende suinicole sono piccole e medie imprese (PMI), operanti nelle zone rurali attive esclusivamente nella produzione agricola primaria, conformemente alla definizione dell'articolo 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

La produzione ottenuta è destinata alla prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione o, come nel caso delle aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione, ad altre aziende suinicole.

Per beneficiare degli aiuti le aziende devono essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione della vigente disciplina normativa e regolamentare relativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'identificazione e alla registrazione degli animali, alla lotta contro la PSA e, più in generale, di polizia veterinaria.

Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile il cui rimborso non sia ancora stato portato a termine.

3. Modalità applicative

3.1 Tipologie di aiuto

L'aiuto risulta composto delle seguenti forme di indennizzo:

- a) compensazione dei maggiori oneri di alimentazione sostenuti dall'allevatore in ragione del accresciuto numero di capi presenti in allevamento per effetto delle misure sanitarie imposte, in particolare il divieto di spostamento;
- b) compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente al deprezzamento degli animali al momento della vendita;
- c) compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali in allevamento;
- d) compensazione della riduzione del reddito delle aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione.

Laddove la diversificazione dell'orientamento produttivo aziendale lo richieda, possono trovare applicazione le quattro forme di compensazione di cui alle lettere a), b), c), e d). Resta inteso, tuttavia, che le compensazioni della riduzione del reddito aziendale di cui alle lettere b), c) e d) non possono in alcun caso essere pagate per gli stessi animali.

3.2 Calcolo e misura dell'aiuto

3.2.1 Compensazione dei maggiori oneri di alimentazione

Per il calcolo e la definizione dei maggiori oneri di alimentazione sostenuti dall'azienda si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, distinti per categoria, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni;
- della razione alimentare giornaliera media per le diverse categorie di animali in allevamento determinata tenendo conto dei principali alimenti base e così e come di seguito riportato:

lattoni (peso 7 < 25 Kg)	0,50 Kg/capo/giorno;
porchettoni (peso 25 < 100 Kg)	1,90 Kg/capo/giorno;
Ingrasso (peso 100 < 160 Kg)	3,20 Kg/capo/giorno;
- del costo medio per kg di razione alimentare per le diverse categorie di animali in allevamento determinata tenendo conto del prezzo medio mensile degli alimenti base rilevato nella piazza di Bologna e riferito al periodo di vigenza delle misure sanitarie restrittive.

In particolare i maggiori oneri di alimentazione per singola azienda saranno determinati secondo il seguente calcolo:

- a) calcolo del periodo intercorrente tra l'adozione delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia e la revoca delle stesse;
- b) calcolo del periodo intercorrente tra la revoca delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia e il ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento;
- c) calcolo del periodo complessivo di intervento attraverso la somma dei due diversi periodi di cui al punto a) e b);
- d) calcolo della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- e) determinazione della maggiore consistenza di suini presenti in allevamento, distinti per categoria, durante il periodo di cui al punto c) e rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) determinazione dei maggiori consumi alimentari dell'allevamento attraverso il prodotto tra le consistenze di cui al punto e) e la razione alimentare giornaliera media prevista per singola categoria;
- g) determinazione del maggiore costo di alimentazione sostenuto attraverso il prodotto tra i maggiori consumi alimentari di cui al punto f) e il costo medio determinato per Kg di razione alimentare per categoria di animali.

3.2.2 Compensazione del deprezzamento degli animali al momento della vendita

Per calcolare il valore di deprezzamento degli animali al momento della vendita e conseguentemente dei minori ricavi ottenuti dall'azienda fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento della revoca definitiva delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- del periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, distinti per categoria, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva;
- del prezzo di vendita medio/kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV;
- del prezzo di vendita medio/kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nel periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV; si dovrà tenere conto esclusivamente del periodo necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento che non potrà essere in ogni caso superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In particolare i minori ricavi ottenuti dall'azienda a causa del deprezzamento degli animali al momento della vendita saranno determinati secondo il seguente calcolo:

- a) determinazione del prezzo di vendita medio/kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive;
- b) determinazione del prezzo di vendita medio/kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive;
- c) determinazione dell'ammontare complessivo di kg di animali venduti dall'azienda, distinti per categoria, nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento e comunque non oltre 90 giorni alla revoca delle misure restrittive stesse;
- d) determinazione del differenziale di prezzo per kg per le diverse categorie sottraendo dal valore di cui al punto b) quello di cui al punto a);
- e) determinazione del valore del deprezzamento degli animali al momento della vendita moltiplicando il differenziale di prezzo di cui al punto d) con il valore complessivo di kg di animali venduti dall'azienda, distinti per categoria, di cui al punto c).

3.2.3. Compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali

L'aiuto è destinato in particolare alle aziende specializzate nella produzione del suinetto da latte che a causa dell'imposizione delle restrizioni sanitarie non hanno potuto vendere la loro produzione che in questo modo è passata da una categoria merceologica ad un'altra.

Per calcolare il valore del minor reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali, più precisamente da suinetto a porchettone, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, in particolare suinetti da latte, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suinetti da latte presenti in allevamento, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suinetti presenti in allevamento al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni;
- del prezzo di vendita medio/kg ottenuto dall'azienda per i suinetti nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV;

In particolare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali sarà determinata secondo il seguente calcolo:

- a) determinazione del peso e del prezzo di vendita medio kg/suinetto nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive e rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV;
- b) calcolo della consistenza dei suinetti presenti in allevamento al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- c) determinazione del prezzo di vendita medio kg/porchettoni nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV;
- d) determinazione della differenza di prezzo/kg tra le diverse categorie secondo lo schema porchettoni-suinetto sottraendo dal prezzo di vendita medio di cui al punto c) quello di cui al punto a);
- e) determinazione della maggiore consistenza di porchettoni al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive e rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- f) determinazione del numero di porchettoni venduti dall'azienda, nel periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento e comunque non oltre 90 giorni alla revoca definitiva delle misure restrittive stesse;
- g) determinazione del minor valore per singolo capo conseguente alla variazione della categoria merceologica moltiplicando il peso medio (kg/suinetto) di cui al punto a) con il valore differenza di prezzo/kg di cui al punto d);
- h) determinazione della compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali moltiplicando il valore di cui al punto g) con il numero di porchettoni venduti dall'azienda di cui al punto f).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.2.4. Compensazione della riduzione del reddito delle aziende autorizzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione, nati in Sardegna, ed iscritti all'albo genealogico nazionale.

L'aiuto è destinato in particolare alle aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione nati in Sardegna ed iscritti all'albo genealogico nazionale, nelle quali l'imposizione del blocco alla movimentazione, oltre a determinare maggiori costi di alimentazione per il sovraffollamento dell'allevamento, ha impedito che gli animali venissero esitati sul mercato nell'età adeguata, con conseguente deprezzamento del valore commerciali dei capi venduti. In alcuni casi questi animali sono stati destinati direttamente al macello.

Per calcolare il valore del minor reddito aziendale conseguente al deprezzamento del valore commerciale degli animali venduti si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, in particolare scrofette e verretti, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza delle scrofette e dei verretti presenti in allevamento, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico e dal registro genealogico nazionale;
- della consistenza delle scrofette e dei verretti presenti in allevamento al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico e dal registro genealogico nazionale;
- della consistenza degli animali che in conseguenza del divieto di movimentazione sono stati destinati all'immediata macellazione;
- del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva;
- del prezzo di vendita medio/capo ottenuto dall'azienda per le scrofette e i verretti nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV;
- del prezzo di vendita medio/capo ottenuto dall'azienda per le scrofette e i verretti nel periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV; si dovrà tenere conto esclusivamente del periodo necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento che non potrà essere in ogni caso superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- qualora gli animali, nell'impossibilità di essere venduti come animali da vita, siano stati destinati al macello, con la relativa radiazione dall'albo genealogico nazionale, del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nel periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV; si dovrà tenere conto esclusivamente del periodo necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento che non potrà essere in ogni caso superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva;

In particolare la riduzione del reddito aziendale delle aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione sarà determinata secondo il seguente calcolo:

- a) determinazione del prezzo di vendita medio euro/capo, distinto per scrofette e verretti, nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive e rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV;
- b) qualora gli animali siano stati destinati all'immediata macellazione determinazione, del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda nel periodo immediatamente successivo alla revoca anche parziale delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV per le diverse categorie di animali; si dovrà tener conto esclusivamente del periodo necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento che non potrà essere in ogni caso superiore a 90 giorni dalla revoca definitiva;
- c) calcolo della consistenza delle scrofette e dei verretti presenti in allevamento al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico e dal registro dell'albo genealogico nazionale;
- d) determinazione della maggiore consistenza di scrofette e verretti presenti in allevamento nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento e comunque non oltre 90 giorni alla revoca definitiva delle misure restrittive stesse;
- e) calcolo della consistenza degli animali che in conseguenza del divieto di movimentazione sono stati destinati all'immediata macellazione nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili aziendali, dai relativi modelli IV e dalle denunce di radiazione dei capi dall'albo nazionale;
- f) determinazione del prezzo di vendita medio euro/capo, distinto per scrofette e verretti, nel periodo dello sblocco anche parziale e per non oltre 90 giorni dalla revoca definitiva delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili aziendali, dai relativi modelli IV e dalle denunce di radiazione dei capi dall'albo nazionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) determinazione della differenza di prezzo di vendita euro/capo, distinto per scrofette e verretti, tra il momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive e la revoca delle stesse sottraendo dal valore di cui al punto f) quello di cui al punto a);
- h) determinazione della compensazione della riduzione del reddito aziendale moltiplicando il valore di cui al punto g) con il numero di scrofette e verretti venduti anche dallo sblocco parziale e sino al ripristino della consistenza ante blocco per un periodo non superiore ai 90 giorni dal blocco definitivo;
- i) qualora gli animali siano stati destinati all'immediata macellazione, la riduzione del reddito aziendale sarà determinata dalla differenza tra il valore di cui al punto a) e il valore degli animali ottenuto moltiplicando il peso per prezzo di vendita medio/Kg di cui alla lettera b), moltiplicato per la consistenza di cui alla lettera e).

3.2.5. Misura dell'aiuto.

Al fine di assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale e garantire celerità nella gestione amministrativa delle istanze di aiuto Argea provvederà a predisporre apposito supporto informativo coerentemente con lo schema di calcolo di cui ai precedenti paragrafi 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.

Sul valore dei maggiori oneri di alimentazione, su quello del deprezzamento degli animali al momento della vendita, sulla riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali e sulla riduzione del reddito delle aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione come sopra calcolati è riconosciuto un aiuto nella misura massima del 70%.

Sarà inoltre riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto, come premialità aggiuntiva per l'adozione volontaria di strumenti e modelli di gestione moderna dell'allevamento, in favore delle aziende che:

- hanno assicurato il proprio allevamento aderendo all'assicurazione agricola agevolata;
- sono accreditate per PSA;
- aderiscono a programmi di certificazione della qualità, di tracciabilità delle produzioni o della filiera;
- abbiano ottenuto l'accreditamento di azienda esente da Trichinella o Aujeski

Per ognuno di questi criteri potrà essere riconosciuta una maggiorazione del 5% dell'aiuto, che potrà in questo modo arrivare fino al 90% delle perdite subite.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Cumulabilità

Gli aiuti previsti nella presente deliberazione possono essere cumulati con altri indennizzi percepiti a diverso titolo dagli allevatori per le medesime finalità a seguito delle misure restrittive disposte dall'Autorità sanitaria, fermo restando che la sommatoria degli stessi non può superare il 100% del valore della perdita. Dagli aiuti saranno detratti eventuali importi percepiti da polizze assicurative.

5. Presentazione delle domande di aiuto

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere indirizzata e inoltrata ad Argea Sardegna secondo il modello predisposto da Argea stessa.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

6. Attuazione degli aiuti e attribuzione delle risorse

Argea Sardegna provvede alla predisposizione e adozione del bando per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica. Provvede, inoltre, all'emanazione di apposito avviso di apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto, dando allo stesso adeguata pubblicità, e corredato del bando con la relativa modulistica. L'avviso dovrà essere, altresì, comunicato alle organizzazioni di categoria ed ai Comuni che provvederanno ad informarne gli operatori agricoli mediante affissione sull'albo pretorio o con manifesto equipollente.

Argea Sardegna, ricevute le domande di aiuto, al fine dell'istruttoria, dovrà acquisire la seguente documentazione:

- copia dell'ordinanza che, a norma del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54, istituisce la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio di peste suina e dispone l'applicazione delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia;
- copia dell'ordinanza, qualora già adottata, che dispone la revoca delle misure sanitarie previste nelle zone di protezione e sorveglianza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- copia del registro di stalla di carico e scarico, nonché dei modelli IV e degli ulteriori documenti sanitari che si renderanno necessari, opportunamente vidimati dal Servizio Veterinario competente;
- certificazione del Servizio Veterinario competente per territorio attestante il pieno rispetto da parte dell'azienda delle misure sanitarie previste nelle zone di protezione e sorveglianza previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54;
- autocertificazione attestante che il beneficiario ha/non ha percepito somme a titolo di indennizzo delle perdite di reddito nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati, con l'indicazione degli eventuali importi percepiti.

Non si potrà dar corso a istanze che prevedano un aiuto di importo inferiore a 500 euro.

Gli aiuti devono essere erogati entro quattro anni dalla data in cui si sono verificati i maggiori oneri di alimentazione e la riduzione del reddito aziendale conseguenti alla malattia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 702/2014.